

STUDIO PILI

Consulenza Tributaria, Societaria,
Fiscale e del Lavoro

di **Rag. GIORGIO PILI**
Consulente Tributario e del Lavoro
Dott.ssa STEFANIA PILI
Dottore Commercialista e Revisore contabile



Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Spettabile Ditta / Gentile Cliente

Loro sede

Genova, 10 Gennaio 2020

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di versamento delle ritenute e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi (D.L. nr. 124/2019):

Art.4 – Contrasto all'illecita somministrazione della manodopera – nuove modalità e responsabilità per il versamento delle ritenute nei contratti di appalto e subappalto:

La norma richiamata prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, entrino in vigore nuove e più stringenti norme in materia di responsabilità per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/collaboratori in capo alle Imprese appaltatrici/affidatarie e/o subappaltatrici, nel caso in cui eseguano opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzarsi con prevalente utilizzo di manodopera e di beni strumentali di proprietà e/o riconducibili al Committente. Il Committente, sostituto d'imposta, ha l'obbligo di controllare che l'Impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.

AMBITO SOGGETTIVO: la norma si applica ai Committenti, sostituti d'imposta, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi;

AMBITO OGGETTIVO: la deroga introdotta con l'articolo 17-bis del Dlgs nr.241/1997 si applica ai Committenti che affidino ad una Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso **“contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo e/o allo stesso riconducibili”**.

Per rientrare nell'ambito di applicazione della nuova norma, devono, quindi, coesistere ambedue i requisiti:

- limite economico (importo annuo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
- limite collegato all'esecuzione (deve caratterizzarsi dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi del Committente con beni strumentali di proprietà dello stesso Committente);

Nel caso in cui le Imprese appaltatrici, affidatarie e/o subappaltatrici si vengano a trovare nelle predette condizioni, hanno l'obbligo di:

- determinare e trattenere l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvedere al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie;

Nei 5 giorni lavorativi successivi, rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'Impresa appaltatrice o affidataria e le Imprese subappaltatrici trasmettono al Committente, e per le Imprese subappaltatrici, anche all'Impresa appaltatrice:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella risoluzione Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Obblighi del committente

Il committente deve:

- chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
- comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Sanzioni per il committente

La nuova norma, dispone che il Committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'Impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

- corretta determinazione delle ritenute;
- corretta esecuzione delle medesime;
- tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al Committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

- in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
- nel corso di durata del contratto.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

- L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:
- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

C.S.C.I. S.A.S. - Studio PILI